

REP. 156-225
del 12/11/2025



ACCORDO DI COOPERAZIONE EX ART 15 LEGGE 241/1990

per la definizione di strategie comuni di intervento e di progetti specifici di valorizzazione e promozione del paesaggio e dei luoghi della cultura

TRA

Ministero della Cultura – Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (di seguito SN-SUB) con sede a Taranto, Via Duomo, n. 33, qui rappresentato dal suo legale rappresentante pro tempore, dott. Angelo Michele Raguso;

E

Agenzia Regionale Strategica Per Lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia (di seguito ASSET), con sede in Bari, via G. Gentile, 52, qui rappresentata dal suo legale rappresentante pro tempore Direttore Generale, ing. Raffaele Sannicandro;

Premesso che:

- L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- L'art. 7 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) e, segnatamente il comma 4, stabilisce che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) Interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) Garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) Determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- La Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (SN-SUB) svolge attività di studio, ricerca, coordinamento tecnico-scientifico, salvaguardia e conservazione del patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo 94 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), nonché delle funzioni attribuite al Ministero ai sensi della legge 23 ottobre 2009, n. 157 - recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001 - ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D.M. 5 settembre 2024, n. 270;

- Ai sensi dell'art. 24 del D.M. n. 270 del 5 settembre 2024 "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura", la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo (SN-SUB), è ufficio dirigenziale di livello non generale, dotato di autonomia speciale ed è articolazione organizzativa della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con sede centrale a Taranto;
- L'ASSET è un'agenzia regionale istituita con Legge della Regione Puglia 2 novembre 2017, n. 41 *"Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio"*, con funzioni di supporto alla Regione Puglia nei processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supporto agli enti locali, anche di area vasta, nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia;
- L'art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni della stessa legge regionale e secondo le disponibilità finanziarie;
- La Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e l'agenzia regionale ASSET sono, a vario titolo, coinvolte nella realizzazione di progetti di tutela, recupero e valorizzazione di siti di interesse culturale e di progetti di investimento in opere pubbliche sul territorio di Taranto per i quali una collaborazione tra i due enti garantirebbe una maggiore economicità, efficacia ed efficienza delle procedure amministrative necessarie;
- La SN-SUB e l'ASSET, per quanto sopra detto, intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i., una convenzione finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le rispettive finalità istituzionali, condividendo allo scopo le proprie risorse umane e strumentali;

Preso atto

- Dei pareri resi dall'ANAC n. 15/2024, e n. 66/2024 in materia di accordi di partenariato ex art. 15 L. 241/1990;
- Del parere della Direzione Generale Archeologia Belle Arti E Paesaggio Servizio I – Organizzazione e Funzionamento n. prot. 24126-P del 18/07/2024 (prot. SN-SUB 6398 del 18/07/2024, reso in risposta alla richiesta di parere della SN-SUN prot. n. 5484-P del 25/06/2024, e in particolare la parte in cui, richiamando precedenti pareri dell'ANAC e arresti della Corte di Giustizia della Comunità Europea e del Consiglio di Stato, espressamente chiarisce che *"qualora un'amministrazione si ponga, nell'ambito dell'accordo, come un operatore economico (ai sensi di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 23 dicembre 2009, in C-305/08), che presta servizi verso un corrispettivo – anche sotto forma di mero rimborso dei costi - non può ritenersi sussistere una cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di funzioni di servizio pubblico comune, ma, piuttosto, uno scambio tra i medesimi.*
In tali ipotesi, l'eventuale affidamento del servizio, in quanto riconducibile nello schema tipico del contratto di appalto, è sottoposto alla disciplina di cui al D.lgs. n. 36/2023."

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Disposizioni generali

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo tra amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell'art.7, comma 4, del D.LGS. n. 36/2023.

La cooperazione è intesa come esecuzione congiunta di attività in comune nell'ottica dell'interesse pubblico perseguito e di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune, con una reale suddivisione di compiti e responsabilità, in posizione di equiordinazione tra le Parti nei rispettivi ambiti di intervento.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Il presente Accordo è finalizzato alla definizione di strategie comuni di intervento e di progetti specifici di valorizzazione e promozione del paesaggio e dei luoghi della cultura, tramite la condivisione di compiti e responsabilità, evitando qualsiasi configurazione di un contratto di natura sinallagmatica.

Art. 3 – Impegni delle Parti

Per progetti di interesse comune, su richiesta di una delle due Amministrazioni firmatarie del presente accordo, corredata tutte le informazioni necessarie per individuare le reali necessità di supporto collaborativo tecnico-amministrativo, l'altra Amministrazione trasmetterà una nota informativa con indicazione dei tempi necessari e della stima di eventuali spese vive da sostenere. Nel caso di attività complesse, le Parti si riservano di predisporre un disciplinare attuativo specifico contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente Convenzione.

Le Parti assumono, ciascuna per la rispettiva competenza e in relazione al ruolo da svolgere per lo specifico intervento, l'impegno a favorire il raggiungimento degli obiettivi concordati di interesse comune.

Le Parti, inoltre, si impegnano a:

- a) Mettere a disposizione tutta la documentazione utile all'espletamento delle diverse attività che dovessero rendersi necessarie per l'attuazione del presente Accordo;
- b) Mettere a disposizione dei RUP nominati dalle Parti le figure professionali di supporto se presenti nel proprio organico;
- c) Collaborare, per gli interventi che di volta in volta saranno individuati nell'ambito del presente Accordo, alla progettazione e alla conseguente predisposizione degli elaborati progettuali relativi ai livelli di progettazione tecnica previsti dalla normativa nazionale, nonché allo svolgimento di attività congiunte finalizzate a individuare sin dalla fase progettuale gli elementi e gli adempimenti istruttori utili a garantire il corretto e tempestivo svolgimento delle successive fasi autorizzative e attuative;
- d) Collaborare alla predisposizione degli atti propedeutici alle gare di appalto (bozze di bandi di gara e capitolati tecnici) per l'esecuzione di lavori e servizi ad alto contenuto professionale;
- e) Condividere l'uso delle proprie strutture ed attrezzature necessarie per l'attuazione del presente Accordo.

Le Parti garantiscono che per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d'istituto, secondo la normativa vigente in materia.

SN-SUB e ASSET si impegnano a costituire un Gruppo di Lavoro designando personale delle rispettive strutture che abbia le competenze necessarie allo svolgimento congiunto delle attività in oggetto.

Art. 4 - Responsabili dell'accordo

Responsabili dell'attuazione del presente accordo quadro sono:

- Per la SN-SUB, il Delegato per il Direttore Generale, Dott. Angelo Michele Raguso
- Per la ASSET, il Direttore Generale, Ing. Raffaele Sannicandro.

Art. 5 - Risorse finanziarie

Le Parti si danno atto che le risorse finanziarie alle quali si potrà attingere per le attività previste dalla presente convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati e che detti.

Le attività svolte dalle Amministrazioni sottoscritte nel quadro del presente accordo, in quanto finalizzate al perseguimento di scopi comuni alle Parti, non danno diritto ad alcun corrispettivo.

Art. 6 - Luogo dell'esecuzione

Tutte le attività necessarie per l'esecuzione del presente Accordo saranno svolte presso le sedi delle Parti e/o presso i cantieri dei progetti specifici. Le Parti comunicheranno preventivamente e per iscritto i nominativi del personale coinvolto nelle attività dei progetti specifici che devono intendersi autorizzati all'accesso agli uffici delle Parti e ai cantieri a cui saranno assegnati.

Art. 7 - Durata della convenzione e recesso anticipato

Il presente accordo ha una durata di 3 anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

L'accordo non è tacitamente prorogabile; l'eventuale proroga per un ulteriore periodo di 3 anni dovrà avvenire mediante scambio di lettere di conferma tra i due Enti pubblici ovvero tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi.

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.

Qualunque integrazione o modificazione all'oggetto o ai contenuti della presente Convenzione può essere apportata con il consenso unanime delle parti ed esclusivamente in forma scritta e comporterà l'approvazione di un *addendum* che andrà sottoscritto dalle Parti.

Art. 8 - Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.

In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi di leggi, disposizioni e regolamenti vigenti e la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a rispettare il D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 10 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- Per la SN-SUB: sn-sub@pec.cultura.gov.it
- Per ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it

Art. 11 - Norme finali e trasparenza

La presente convenzione viene sottoscritta mediante firma digitale, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.

L'accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della Parte che richiede la registrazione.

Le Parti si impegnano a dare pubblicità al presente Accordo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 sugli obblighi di trasparenza, inserendolo sul proprio sito web nell'elenco degli Accordi da esse stipulati con soggetti privati o con altre Amministrazioni Pubbliche.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per IL DIRETTORE GENERALE

dott. Fabrizio Magani

IL DELEGATO

dott. Angelo Michele Raguso Sannicandro

Firmato digitalmente da

ANGELO MICHELE RAGUSO

CN = ANGELO MICHELE
RAGUSO
O = MINISTERO DELLA
CULTURA
C = IT

Raffaele
11.11.2025
17:27:54
UTC

Il Direttore generale dell'ASSET

Ing. Raffaele Sannicandro

